

Antiriciclaggio e obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese

A breve scatterà l'obbligo di comunicazione al registro delle imprese dei dati del titolare effettivo così come definito dalla normativa sull'antiriciclaggio. Lo scorso maggio infatti è entrato in vigore il decreto che prevede l'obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica di comunicare al registro delle imprese dati e informazioni relativi al proprio titolare effettivo, ma mancano ancora le regole operative per effettuare questa comunicazione. Per il momento l'obbligo riguarda le società di capitali, le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato iscritte negli appositi registri, trust e altri istituti giuridici affini.

Andrà predisposta ed inviata telematicamente al registro delle imprese una pratica Comunica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un amministratore, dove andranno inseriti una serie di dati relativi al titolare effettivo, diversi a seconda del soggetto obbligato. Come sopra detto siamo ancora in attesa da parte del MISE di un decreto con le specifiche tecniche utilizzabili per l'invio e l'operatività di questo sistema di comunicazione. Una volta pubblicato il decreto, le imprese interessate avranno 60 giorni di tempo per effettuare le comunicazioni in esame. Questi dati verranno iscritti in una sezione apposita del registro imprese relativa appunto alla titolarità effettiva.

Il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) a cui è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. La legge detta una serie di criteri per individuare questo soggetto partendo dalla persona fisica che ha la proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori 25% delle stesse in capo a una o più persone fisiche. Se da questa prima ricerca non emerge un soggetto bisogna passare alla verifica del soggetto che ha il controllo o influenza dominante dei voti in assemblea. Se ancora non si riesce ad individuare il titolare effettivo, si procede ad indentificarlo nell'ambito delle persone fisiche dotate di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

La norma prevede la comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi delle variazioni dei dati/informazioni sulla titolarità effettiva così come la conferma annuale degli stessi. In entrambi i casi le comunicazioni andranno fatte sempre telematicamente tramite pratiche Comunica. Le variazioni andranno trasmesse entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione. Le conferme invece andranno inviate entro 12 mesi dalla prima comunicazione dei dati/informazioni o contestualmente al deposito del bilancio. Per le imprese di nuova costituzione la comunicazione andrà inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro (per le imprese dotate di personalità giuridica/persone giuridiche private) o dalla costituzione per i trust e gli istituti giuridici affini.

L'accesso ai dati e alle informazioni contenute nelle sezioni del registro dei titolari effettivi è stato regolamentato differenziando le modalità di ingresso a seconda del soggetto che vuole consultare queste informazioni (Autorità, soggetti obbligati agli obblighi antiriciclaggio, soggetti terzi) e a seconda dei dati a cui si vuole avere accesso.

Poiché le comunicazioni di cui sopra sono obbligatorie, in caso di violazione la camera di commercio competente per territorio provvederà all'accertamento e contestazione dell'inadempimento e all'irrogazione della relativa sanzione da un minimo di € 103 fino a un massimo di € 1.032, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Dott.ssa Elena Favero